



COMUNE DI S. AMBROGIO DI TORINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.67

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di dicembre alle ore venti e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Antonella Domenica FALCHERO - Sindaco	Sì
2. Silvano BARELLA - Assessore	Sì
3. BRAIDO Giovanni Giorgio - Consigliere	Sì
4. Angelo ZERBONIA - Assessore	Sì
5. SENORE Arianna - Assessore	Assente Giust.
6. MANDES Dario - Consigliere	Sì
7. Arianna MARITANO - Consigliere	Sì
8. Igor CONGIU - Assessore	Sì
9. ALLEGRO Bruno - Consigliere	Sì
10. TEGHILLE Massimo - Consigliere	Sì
11. RAIMONDO Norma - Consigliere	Sì
12. VINASSA Andrea - Consigliere	Sì
13. TATTI Claudio - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale Gabriella Dr.ssa CRISTIANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.436 DEL 14/12/2020

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni

all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento comunale per la istituzione e l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche (COSAP) ai sensi dell'articolo 63 del D. lgs. 446/97 con allegate le tariffe, approvato con deliberazione C.C. n. 4 in data 22/02/2000 e modificato con deliberazioni C.C. n. 18 in data 28/03/2000 e C.C. n. 7 in data 28/03/2017;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. lgs. 507/93 approvato con deliberazione C.C. n. 56 in data 26/11/2009;
- Deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni come già approvate con deliberazione G.C. n. 15 del 22/02/2000.

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

Preso atto che il legislatore non ha ricompreso tra le occupazioni assoggettabili al nuovo canone le occupazioni effettuate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio; mentre per le esposizioni pubblicitarie non è stata ricompresa nel presupposto del canone la pubblicità sonora;

Preso atto, altresì, che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

Viste le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

Ritenuto che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

PARTE PRIMA: Procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione o autorizzazione – artt. da 1 a 18

PARTE SECONDA: Disciplina del canone di concessione e autorizzazione – artt. da 19 a 37

PARTE TERZA: Disciplina del servizio pubbliche affissioni - artt. da 38 a 46

PARTE QUARTA: Disciplina transitoria – artt. da 47 a 48

ALLEGATO A: classificazione in zone del territorio ai fini applicazione occupazione suolo pubblico

ALLEGATO B: elenco impianti

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021 come previsto dal vigente dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019.

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, salvo differimenti di legge;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si intendono riportate

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
3. di approvare il «Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 48 articoli e gli allegati A) e B);
4. di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, anche per i mercati, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;
5. di dare atto che il suddetto regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 come previsto dal vigente dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 stante l'obbligatorietà della loro istituzione, salvo che il legislatore non intervenga per procrastinare l'entrata in vigore del nuovo canone;
6. di rinviare a data successiva l'entrata in vigore del predetto regolamento qualora tale facoltà sia prevista da norme di legge anche sopravvenute, restando applicabili, in tal caso, i vigenti regolamenti comunali e le discipline normative in materia;
7. di dare atto che il nuovo "canone" dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
8. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La registrazione integrale degli interventi è resa pubblica attraverso l'inserimento della registrazione audio-video della seduta sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco Falchero espone l'argomento. Precisa che trattasi di adempimento di legge relativo alla istituzione del Canone Unico che accorperà voci diverse. Il Sindaco precisa, altresì, che, tenuto conto che si sta ancora discutendo sulla eventuale proroga del termine di approvazione nuova regolamentazione, la data di entrata in vigore del presente regolamento potrà eventualmente essere rinviata, qualora tale facoltà sia prevista da norme di legge anche sopravvenute, restando applicabili, in tal caso, i vigenti regolamenti comunali e le discipline normative in materia;

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Allegro, il quale fa rilevare il mancato passaggio del punto in esame nella competente Commissione Consiliare, mancanza che non ha consentito un approfondimento dell'argomento in trattazione né ha garantito il momento partecipativo della minoranza.

Il Sindaco replica che, causa proroga non formalizzata nonostante l'annuncio, i termini erano veramente ristretti.

Il Consigliere Allegro dichiara voto di astensione del gruppo consiliare "Si Sant'Ambrogio".

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 35 del 28.09.2006 e sue modifiche;

Si procede alla votazione.

Con votazione accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12 Consiglieri votanti: n.8

Voti favorevoli: n. 8 Contrari: n. //

Astenuti: n. 4 (Allegro, Raimondo, Teghille e Vinassa)

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione, da parte del Presidente Sindaco,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

Antonella Domenica FALCHERO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Gabriella Dr.ssa CRISTIANO